

**Claudio Mellone**

**La parte generale del diritto penale in 9 lezioni**

Per concorsi, esami, cultura personale.  
Aggiornato alla legge 23 giugno 2017 (c.d. riforma Orlando)

Presentazione.

**Quale lo scopo di questo manuale?** Fornire una conoscenza completa e ragionata della parte generale del diritto penale.

**A chi è rivolto questo manuale?**

Studenti universitari, che poi dovranno approfondire gli aspetti dottrinari secondo le particolari teorie dei loro professori e libri di testo.

Partecipanti a concorsi pubblici dove è necessario apprendere bene tutti i concetti in tempi brevi.

Aspiranti avvocati, per l'esame di abilitazione.

Aspiranti magistrati, per conoscere e far propri tutti i concetti di diritto penale, base indispensabile per gli approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali.

A tutti coloro che per cultura personale o esigenze professionali vogliono conoscere il diritto penale senza essere ostacolati da linguaggi complicati e filosofici.

**Come è strutturato il manuale?**

In 9 lezioni divise in due parti.

Nella prima parte si parlerà di tutti i concetti tradizionali di diritto penale che necessitano di comprensione, come il dolo, la colpa, il nesso di causalità, omissione, concorso di persone etc. etc. Gli argomenti sono spiegati in maniera semplice e discorsiva, idonea a far capire il concetto, senza schematizzazioni.

Nella seconda parte vi sono i concetti più tecnici di diritto penale, come la pena e le misure di sicurezza che non presentano particolari difficoltà concettuali, ma devono essere solo ricordati. In questa parte si è fatto largo uso di elenchi.

**Come è impaginato il manuale?**

Il manuale consta di 126 pagine, comprensive di presentazione e sommario, diviso in due parti per nove lezioni.

È realizzato su foglio A4 con carattere grande 12. I margini non sono simmetrici. Si è lasciato più spazio sul lato destro della pagina per permettere, una volta stampato, annotazioni e commenti.

Copia dedicata a: Tizio

Parte Prima.....	5
Lezione 1. La legge penale .....	5
Le fonti del diritto penale, il principio di legalità e l'irretroattività della legge penale.....	5
La legge in senso materiale e il reato.....	7
Le fonti dell'Unione Europea e la consuetudine.....	8
I corollari dei principi di legalità. Tassatività e determinatezza, divieto di analogia. ....	9
La norma penale in bianco. ....	10
L'ignoranza della legge penale. ....	11
L'efficacia della legge penale nello spazio .....	12
Le deroghe al principio di territorialità.....	12
Concorso apparente di norme, il principio di specialità .....	14
Le altre ipotesi di concorso apparente di norme. ....	15
Lezione 2. Il reato l'elemento oggettivo. ....	16
Il concetto di reato .....	16
La struttura del reato. ....	17
L'elemento oggettivo del reato. ....	18
L'autore o soggetto attivo del reato .....	19
La responsabilità degli enti .....	19
Il soggetto passivo, oggetto materiale, danneggiato civile e querela.....	22
La condotta.....	23
Altre distinzioni tra reati .....	25
La consumazione del reato, i reati istantanei e permanenti. ....	25
Il nesso di causalità tra condotta ed evento.....	26
Il rapporto di causalità in ipotesi di concorso di cause. ....	27
Le teorie sul rapporto di causalità. ....	28
La teoria della conditio sine qua non o dell'equivalenza causale. ....	28
La teoria della causalità adeguata. ....	29
La causalità umana.....	29
La teoria dell'imputazione oggettiva .....	30
Lezione 3. Il reato l'elemento soggettivo. ....	30
Il rapporto di causalità nei reati omissivi.....	30
L'elemento soggettivo. ....	32
Il reato colposo.....	35
I tipi di colpa .....	36
La colpa cosciente e la colpa incosciente. ....	37
L'errore. ....	37
Errore sul fatto che costituisce reato.....	38
L'errore determinato dall'altrui inganno. ....	39
L'errore sull'esistenza di una causa di giustificazione. ....	40
Il costringimento fisico. ....	40
Il caso fortuito la forza maggiore.....	41
L'elemento soggettivo nelle contravvenzioni.....	42
Il reato supposto e il reato impossibile. ....	42
La responsabilità oggettiva. ....	43
La preterintenzione. ....	44
Lezione 4. Le cause di giustificazione .....	45

Le cause di giustificazione.....	45
Il consenso dell'avente diritto.....	46
Esercizio del diritto.....	47
Adempimento di un dovere.....	48
La legittima difesa.....	49
Uso legittimo delle armi.....	52
Stato di necessità.....	53
Eccesso nelle cause di giustificazione.....	55
Le condizioni obiettive di punibilità.....	56
I delitti aggravati dell'evento.....	57
Lezione 5. Tentativo di delitto e circostanze del reato.....	58
Il tentativo di delitto.....	58
Desistenza e recesso attivo.....	60
Il reato circostanziato.....	61
Classificazione delle circostanze.....	63
La regolamentazione delle circostanze.....	64
La disciplina dell'errore in persona.....	65
Le attenuanti generiche.....	66
La recidiva.....	66
L'applicazione delle circostanze.....	68
Il concorso eterogeneo di circostanze.....	69
Lezione 6. Concorso di reati e concorso di persone nel reato.....	69
Il concorso di reati.....	69
Il trattamento sanzionatorio del concorso materiale.....	70
Concorso formale di reati.....	70
Il reato continuato.....	71
Abberatio ictus.....	72
L'aberratio delicti.....	74
Il concorso di persone nel reato.....	74
Le differenti forme di partecipazione.....	76
Requisiti del concorso di persone nel reato.....	76
La pluralità di agenti.....	76
La realizzazione di un elemento oggettivo del reato.....	77
Contributo causale alla realizzazione del fatto.....	77
La volontà di cooperare alla commissione del reato.....	79
Aggravanti e diminuzioni di pena ed esclusioni di responsabilità.....	79
Desistenza e recesso attivo nel concorso di persone.....	82
La cooperazione nel delitto colposo.....	83
Responsabilità del concorrente per un reato diverso da quello voluto.....	84
Il concorso di persone nel reato proprio.....	84
Circostanze di esclusione della pena.....	86
Lezione 7. Imputabilità.....	86
L'imputabilità.....	86
Stato d'incapacità preordinato al fine di commettere un reato (actiones liberae in causa)....	87
La minore età.....	88
Il vizio di mente.....	88
L'ubriachezza e l'uso di sostanze stupefacenti.....	89
Sordomutismo.....	90
Gli stati emotivi o passionali.....	91
Parte seconda.....	91
Lezione 8. La pena.....	91

La capacità a delinquere e la determinazione della pena.....	91
L'abitudine nel reato.....	92
La professionalità nel reato.....	94
La tendenza a delinquere.....	95
Disposizioni comuni alla dichiarazione di abitudine, professionalità e tendenza a delinquere. .....	95
La pena.....	96
Calcolo della pena.....	98
Sospensione condizionale della pena.....	99
La sospensione del processo con messa alla prova.....	102
La non punibilità per la particolare tenuità del fatto.....	103
I casi di estinzione del reato e della pena.....	105
Morte del reo prima della condanna.....	105
Amnistia (art. 151 c.p.).....	105
Indulto (art. 174 c.p.).....	106
Grazia (art. 174 c.p.).....	106
Remissione della querela (art. 152 c.p.).....	106
Estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162 ter c.p.).....	106
Prescrizione del reato (artt. 157 c.p.).....	107
Sospensione e interruzione della prescrizione.....	110
Prescrizione della pena (art. 172 c.p.).....	112
Oblazione (artt. 162 e 162 bis c.p.).....	113
La liberazione condizionale (art. 176 e 177 c.p.).....	113
Riabilitazione.....	114
Non menzione nel certificato del casellario giudiziario (art. 175 c.p.).....	115
Lezione 9. Le misure di sicurezza.....	116
Le misure di sicurezza.....	116
Le misure di sicurezza personali.....	119
Assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro (art. 256 c.p.).....	120
Assegnazione a una casa di cura e di custodia (art. 219 c.p.).....	120
Ricovero in un manicomio giudiziario (art. 223 c.p.).....	121
Le misure di sicurezza detentive che riguardano i minori. Ricovero in un riformatorio giudiziario.....	121
La libertà vigilata (art. 228 c.p.).....	122
Divieto di soggiorno (art. 223 c.p.).....	123
Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche (art. 234).....	124
Espulsione o allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato (art. 235 c.p.).....	124
Le misure di sicurezza patrimoniali.....	125
La cauzione di buona condotta (artt. 237-239 c.p.).....	125
Confisca (art. 239c.p.).....	125
Appendice.....	126

# Parte Prima

## Lezione 1. La legge penale

### *Le fonti del diritto penale, il principio di legalità e l'irretroattività della legge penale.*

Fonti del diritto sono la costituzione, la legge e gli atti a essa equiparati (decreti legge e legislativi), i regolamenti e la consuetudine.

Attualmente dobbiamo anche considerare le fonti dell'Unione Europea, cioè i trattati, i regolamenti e le direttive.

Non dobbiamo, in questa sede, occuparci della tematica delle fonti del diritto ( del resto ampiamente trattata nel manuale di diritto costituzionale su [www.dirittoprivatoinrete.it](http://www.dirittoprivatoinrete.it)) ma quali siano le fonti cui far riferimento per il diritto penale.

Cominciamo con la Costituzione, e la nostra attenzione deve soffermarsi sull'art, 25 comma secondo, secondo il quale: “ *Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso*”.

Questo articolo deve essere letto in relazione all'art. 1 del codice penale: “*Reati e pene: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite*”.

Le due disposizioni si completano, la prima che fornisce una tutela “forte” di livello costituzionale esprime il principio di legalità in merito ai reati.

Solo la legge può prevedere che un fatto sia considerato come reato, escludendo, così, che fonti del diritto diverse dalla legge possano prevedere dei fatti come reato.

Il principio è poi ribadito dall'art. 1 del codice penale che riafferma anche il principio di legalità in merito alle pene, principio che vale anche per le misure di sicurezza ( art. 25 cost. comma 3 e art. 199 codice penale).

Possiamo quindi giungere a questa conclusione: nel nostro ordinamento solo la legge può prevedere che certi fatti siano considerati reati e solo la legge può prevedere le pene per i reati e le misure di sicurezza.

Vige quindi il principio di legalità per i reati, le pene e le misure di sicurezza.

Si potrebbe però obiettare che sarebbe ben possibile che una legge modifichi l'art. 1 del codice penale dando così spazio ai regolamenti, derogando così al principio di legalità; certo, ciò potrebbe accadere, ma contrasterebbe con l'art. 25 della Costituzione che introduce il principio della riserva di legge assoluta in merito ai reati.

Solo la legge, e non altre fonti del diritto, regolamenti in testa, possono prevedere reati.

Ciò, però, non deve far escludere che i regolamenti (cioè gli atti normativi del Governo e dei singoli ministri) possano avere un ruolo in merito ai reati, ma questo ruolo può riguardare solo aspetti strettamente tecnici e non certo d'integrazione del testo legislativo.

Ma non basta. L'art. 25 della costituzione tiene a precisare che la legge che prevede il reato dev'essere entrata in vigore prima del fatto commesso.

Si esprime, quindi, un altro importante principio: il principio d'irretroattività della legge che prevede un fatto come reato. La legge penale, quindi, non può essere retroattiva.

Si tratta di un principio che risponde a una regola fondamentale di civiltà giuridica.

Sarebbe, infatti, ingiusto e pericoloso se una legge penale fosse retroattiva;

ingiusto perché si punirebbero dei comportamenti che nel momento in cui furono tenuti erano leciti;

pericoloso, perché si aprirebbe la strada all'arbitrio del legislatore.

Si consideri poi che una norma penale per possedere un'efficacia intimidatrice, deve essere per lo meno conoscibile da parte degli individui, cosa impossibile se non c'è ancora.

La stessa certezza del diritto, quindi, è compromessa da norme penali (e non solo penali) retroattive. Il principio di fonte costituzionale trova poi una sua specificazione nell'art. 2 del codice penale che nei primi tre commi dispone che:

*Successione di leggi penali.*

*“Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.*

*Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.*

*Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135”.*

Questo articolo, però, pone anche nei commi successivi il principio di retroattività e ultra attività della disposizione più favorevole al reo.

Secondo il quarto e quinto comma dell'art. 2 c.p.:

*“Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.*

*Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti”.*

Cerchiamo di spiegare questi commi con degli esempi.

Se tizio ha commesso un reato sotto la vigenza di una legge penale, ma poi è giudicato sotto la vigenza di una nuova legge penale che disciplina lo stesso fatto ma con una disciplina più favorevole, si applicherà a tizio la pena prevista dalla nuova legge. Come si vede la nuova legge è retroattiva.

D'altro canto se tizio ha commesso un reato sotto la vigenza di una legge penale, ma poi è giudicato sotto la vigenza di una nuova legge penale che disciplina lo stesso fatto ma con una disciplina meno favorevole, si applicherà a tizio la pena prevista dalla vecchia legge anche se è stata ormai abrogata. Come si vede la vecchia legge è ultra attiva.

Il limite è la sentenza di condanna passata in giudicato.

Se infatti tizio è condannato con sentenza passata in giudicato, e poi è promulgata per lo stesso fatto una nuova legge con una disciplina più favorevole il povero tizio sconterà la condanna irrogata secondo la vecchia legge.

Bisogna specificare, però, che la legge sarà più favorevole secondo la sua applicazione concreta e non solo in astratto; se ad es. la nuova legge ha innalzato il minimo di pena e diminuito il massimo e il giudice ritiene di irrogare il minimo della pena, il giudice applicherà la vecchia legge, in quanto sarà più favorevole; ma se intende irrogare il massimo della pena, applicherà la legge vigente.

Nel fenomeno di successione di legge più favorevole, secondo l'ultimo comma dell'art. 2 c.p. rientrano anche le ipotesi relative alla decadenza o mancata ratifica o conversione con emendamenti di un decreto legge.

Anche in questi casi si applicheranno le regole viste prima relativamente ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 2, ma non per il secondo e terzo comma dello stesso articolo e ciò per effetto della sentenza della Corte Costituzionale che con sentenza del 22 febbraio 1985, n. 51, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 2 nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dello stesso art. 2.

Una deroga al principio dell'applicazione della legge più favorevole si ha nel caso di leggi eccezionali o temporanee.

Per leggi eccezionali intendiamo quelle che sono promulgate per far fronte a situazioni eccezionali (come una calamità naturale) e non quelle che fanno eccezione a principi generali di cui all'art. 14 delle preleggi al codice civile.

Per leggi temporanee, invece, s'intendono le leggi per le quali è previsto un termine per la loro durata, trascorso il quale la legge cessa di essere in vigore.

La ragione della mancata applicazione della regola sulla disposizione più favorevole è intuitiva.

Se, ad es. in occasione di un terremoto s'inaspriscono le pene per chi compie atti di sciacallaggio, e poi, terminata l'emergenza, si torna alla vecchia disciplina più favorevole, allo "sciacallo" che ha commesso il fatto sotto la disciplina della legge eccezionale sarà irrogata la disciplina più severa di questa legge. Diversamente l'efficacia intimidatoria della legge eccezionale sarebbe attenuata.

### ***La legge in senso materiale e il reato.***

Principio di legalità, della riserva di legge e irretroattività della normativa penale sono quindi regole fondamentali del diritto penale, ma chiediamoci qual è la legge in grado di prevedere fatti reati e chiediamoci, ancora, che cos'è un reato.

Cominciamo con la prima domanda; legge che può produrre norme penali è certamente la legge formata dalle camere e promulgata dal Presidente della Repubblica, la legge in senso formale.

Ma possono produrre norme penali anche le leggi in senso materiale, cioè i decreti legge e i decreti legislativi (artt. 76 e 77 cost.).

Nonostante le critiche di parte della dottrina, il Governo ha spesso fatto uso di questi strumenti per emanare norme penali.

Si può comunque osservare che se è pur vero che si tratta di atti del Governo, è anche vero che in questi atti il ruolo del Parlamento non è certamente marginale, fissando con la legge delega i principi e criteri direttivi l'oggetto e i tempi al Governo nel decreto legislativo, e occupandosi della conversione in legge nel caso del decreto legge.

Certo nel caso del decreto legge possono sorgere dei problemi.

Non è detto che il Parlamento converta sempre il decreto legge del Governo, e la questione diviene delicata quando il decreto legge ha abolito un'incriminazione precedente; in altre parole può accadere che il Governo attraverso lo strumento del decreto legge stabilisca che un fatto non sia più reato, ma poi il decreto legge non è convertito in legge.

In questi casi l'art. 77 cost. comma 2 dispone che il decreto non convertito nei 60 gg. dalla sua pubblicazione perde efficacia sin dall'inizio, cioè decade con efficacia retroattiva, con la conseguenza, per il caso che c'interessa, che comportamenti leciti sotto la vigenza del decreto legge, tornano ad essere illeciti, e quindi punibili, violando così il principio di irretroattività della legge penale.

Sul punto è però intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 51 del 1985, dove ha stabilito, in sostanza, che se con il decreto legge è abrogata un'incriminazione preesistente, la sua reviviscenza a seguito della caducazione del decreto-legge non potrà spiegare effetti